Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONSIGLIO COMUNALE

****

COPIA DI DELIBERAZIONE

Numero 7 Data 26-01-2017	Oggetto: COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	P	MISTURA ELEONORA	P
CARLETTI GIACOMO	A	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	P	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	P
CIMICHELLA ANGELO	A	PIERINI MARCO	P
RONDADINI PARIDE	P		

Assegnati N.11 Presenti N. 9
In carica N.11 Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DR.UGO
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO
RONDADINI PARIDE
PIERINI MARCO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.

Visto il D.LGS.vo n. 360 del 28/09/98 con il quale, a decorrere dall'anno 1999, viene istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la L.289/02 (Legge finanziaria per l'anno 2003) con la quale viene stabilito il blocco delle variazioni delle aliquote da parte dei Comuni;

Visto l'art.1 c.51 della L.311/04 (Legge finanziaria per l'anno 2005) con la quale viene riconosciuta la possibilità di applicare l'aliquota dello 0,1% per i Comuni che non avevano ancora istituito l'imposta;

Visto l'art.1 c.142 della L.296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con la quale viene data la possibilità al Consiglio Comunale di regolamentare l'addizionale comunale IRPEF con una aliquota massima dello 0,8% e con la determinazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto il comma 30 dell'art.77-bis del Decreto legge 25/06/2008 n.112, coordinato con le modifiche della legge di conversione 06/08/2008 n.133;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale costituiscono fonte di entrata necessaria al fine del conseguimento dell'equilibrio finanziario del bilancio del Comune;

Richiamato l'art. 1 comma 11 del D.l. 13 agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 che prevede quanto segue:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del_decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell 'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Richiamato ancora l'art. 1 comma 42 lett. a) della L 232/2016 che, modificando l'art. 1 c. 26 della L. 208/2015, ha disposto, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o alle tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI;

Richiamata la Legge 11-12-2016 n. 232 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 297 del 21-12-2016 che all'art. 1 comma 454 rinvia al 28-02-2017 l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CHE con successivo decreto legge n. 244 del 30-12-2016 –pubblicato sulla G.O. n. 304 del 30-12-2016- il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 31-03-2017 –art. 5 c. 11 del decreto medesimo;

Dato atto che è necessario assicurare il mantenimento del gettito di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. degli anni scorsi, stante la crisi economica in atto che ha ridotto l'imponibile tassabile ai fini dell'imposta in oggetto;

Richiamata la propria delibera consiliare n. 4 del 19.03.2007 di approvazione del regolamento e dell'aliquota per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

Richiamata la propria delibera consiliare n. 32 del 30-07-2015 di conferma dell'aliquota per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10-01-2017 con la quale la Giunta Comunale propone, tra l'altro, a questo Consiglio quanto segue:
1) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a 0,80 punti percentuali;
2) di confermare altresì l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 8.000,00 (ottomila/00);

PROPONE

- Di confermare per l'anno 2017, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a 0,80 punti percentuali;

- Di confermare altresì l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 8.000,00 (ottomila/00);

- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it" entro trenta giorni dall'approvazione, ai sensi del d.l. 16 del 2012 (art. 4, co.1-quinquies);

- Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

L' assessore Angelini presenta il punto all'Odg.
Presenti e votanti n. 9
Con voti favorevoli n. 6, contrari . 3 (Rossi, Romani, Pierini) e astenuti nessuno.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:
Presenti e votanti n. 9
Con voti favorevoli n. 6, contrari . 3 (Rossi, Romani, Pierini) e astenuti nessuno.

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL **26-01-2017** AVENTE AD OGGETTO: **"COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE PER L'ANNO 2017"**, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .7 DEL 19-01-17 FORMULATA DALL'UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.toDott.ssa Del Monte Cinzia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.toDott.ssa Del Monte Cinzia

Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR.UGO

Prot. N. Li 06-02-17

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 06-02-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR.UGO

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza comunale, lì 06-02-17

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 06-02-17 al 21-02-17, Reg. n. 77, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno ;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR.UGO